

RETTIFICA AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE SUI CRITERI  
PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, PER IL PERSONALE  
DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. SOTTOSCRITTO IL 06/11/2013

L'anno 2015, il giorno 21 del mese di ottobre, in Roma presso i locali della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio di Via Pianciani, 32

TRA

la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

E

le Organizzazioni Sindacali regionali del Lazio del Comparto Scuola

considerato che:

- In data 6 novembre 2013 e per un quadriennio o comunque fino a nuova negoziazione è stato stipulato il contratto collettivo integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA;
- In data 17 febbraio 2014 si è reso necessario procedere ad una interpretazione autentica al fine di meglio intendere l'ordine di priorità relativo al riconoscimento del diritto per la frequenza di corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento (DDG 58/2013);
- In data 13 gennaio 2015 è stata stipulata l'integrazione al CCRI in argomento inerente l'ordine di priorità per la concessione dei permessi di cui all'art. 5 del medesimo Contratto, con l'inserimento del parametro relativo alla partecipazione a percorsi di abilitazione per TFA e di specializzazione per il sostegno (TFA-sostegno);
- L'art. 3 comma 3 lett. a) del dpr 395/1988, espressamente prevede che *"i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore"*

VIENE STIPULATA LA SEGUENTE RETTIFICA

l'art. 2 comma 1 – DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE REGIONALE E SUA SUDDIVISIONE, del contratto collettivo integrativo regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, per il personale docente, educativo e ATA sottoscritto il 06/11/13 è così modificato:

“Per quanto riguarda il personale docente, educativo ed A.T.A., il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare per ciascuna provincia complessivamente il 3% del *personale in servizio all’inizio di ciascun anno scolastico*. Il contingente complessivo viene ripartito proporzionalmente in ambito provinciale, sulla base della consistenza del personale docente distinto per grado di istruzione, del personale educativo, del personale ATA considerato complessivamente senza distinzione di profilo professionale”.

Per la Parte Pubblica

Il Direttore Generale  
f.to Gildo De Angelis

Per la Parte Sindacale

FLC/ CGIL – Scuola f.to Imma Foggia

CISL – Scuola f.to Alessandro Vincenzo

UIL – Scuola f.to Saverio Pantuso

SNALS – CONFSAL f.to Maria Rita De Santis

GILDA – UNAMS f.to Claudio Guidobaldi